



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE E
DEL BILANCIO

Ex Direzione generale del personale dell'organizzazione e del bilancio
UFFICIO 3 – Pianificazione, gestione del personale e contenzioso

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 11 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area degli assistenti, famiglia professionale amministrativo gestionale, del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii. (CONCORSO CODICE 824).

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e i relativi regolamenti di attuazione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro della salute 3 gennaio 2024 recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n.196;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Celotto l'incarico di Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio;

VISTA la direttiva generale e le relative linee programmatiche, obiettivi strategici e risultati attesi dall'azione del Ministero della salute per l'anno 2024, in coerenza con il programma di Governo e nel rispetto delle compatibilità finanziarie, adottata il 29 febbraio 2024;

ATTESA l'attuale vacanza della posizione dirigenziale generale della ex Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, afferente al Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio;

RITENUTO di dover assicurare la continuità dell'azione amministrativa, nelle more del conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante *“Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici concorsi”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 recante *“Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”*;

VISTO l'articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui *“per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”*;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”* e successive modifiche e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”* e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *“Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità di personale direttivo e docente della scuola”*;

VISTA la Direttiva n. 1 del 24 giugno 2019 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, recante *“Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 – Legge 12 marzo 1999, n.68 – Legge 23 novembre 1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante “*Norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 concernente il “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni recante il “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale della protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*” che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, recante “*Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, recante “*Equiparazioni tra classi delle lauree DM 509/1999 e classi delle lauree DM 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011, recante “*Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 30 luglio 2009 n. 189 “*Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l’accesso ai pubblici concorsi*”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTA la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, concernente le linee guida sulle procedure concorsuali;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l’art. 3, comma 4-bis concernente i disturbi specifici di apprendimento (DSA);

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 12 novembre 2021, che ai sensi del sopracitato articolo individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020, concernente la “*Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79, recante: “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;

VISTA la nota circolare n.1/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica recante “*Chiarimenti in materia di Piattaforma unica del reclutamento (www.inPA.gov.it). Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79*”;

VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 2024, con il quale è stato adottato il “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026*” del Ministero della salute;

DATO ATTO di quanto previsto dall’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sopra richiamata, in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati con più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della legge in parola, nella misura del 7% dei lavoratori occupati;

TENUTO CONTO degli obblighi assunzionali in favore dei disabili, a copertura della citata quota di riserva, prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.;

ATTESO che, in base a quanto rappresentato dal Ministero della salute con riferimento al prospetto informativo riferito al 31 dicembre 2023 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione del personale con disabilità e appartenente alle altre categorie protette - è emersa l’esigenza di undici unità di personale le cui attività sono riconducibili all’Area degli assistenti;

VERIFICATA la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della salute;

RAVVISATA conseguentemente la necessità di procedere all'indizione di un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di n. 11 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area degli assistenti, famiglia professionale amministrativo gestionale, del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.;

RISCONTRATA la disponibilità dei posti per la copertura dei quali si avvia la presente procedura;

TENUTO CONTO che, ai sensi della precitata direttiva n. 1 del 24 giugno 2019, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, gli adempimenti previsti dall'articolo 30, comma 2 bis, e dall'articolo 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono esclusi con riferimento alle procedure e alle assunzioni delle categorie protette;

TENUTO CONTO, altresì, che tali assunzioni non sono da computare nel budget assunzionale, nel limite della riserva di legge;

CONSIDERATO che, in relazione alla specifica categoria protetta di cui al concorso e per il profilo richiesto, presso questo Ministero non esistono graduatorie vigenti utili per assunzioni a tempo indeterminato di personale;

CONSIDERATO che, per l'Area degli assistenti del Ministero della salute, alla data del 31 dicembre 2023, la rappresentatività del genere maschile è pari al 43 per cento, quella del genere femminile è pari al 57 per cento e che il differenziale tra i generi non risulta essere superiore al 30 per cento;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali, triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018;

VISTI il D.D. 14 marzo 2012 e il D.D. 23 gennaio 2020 con i quali sono stati istituiti i profili professionali e le relative declaratorie del personale non dirigenziale del Ministero della salute;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali, triennio 2019-2021 sottoscritto in data 9 maggio 2022;

VISTA l'ipotesi di accordo integrativo 2023-2025, sottoscritta definitivamente in data 13 ottobre 2023, con cui sono state definite, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del citato CCNL, le famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale del Ministero della salute;

VISTO il decreto direttoriale 18 gennaio 2024 con il quale è stato adeguato il vigente ordinamento professionale del personale non dirigenziale del Ministero della salute attraverso la trasposizione del personale attualmente in servizio nelle nuove famiglie professionali, secondo i profili professionali posseduti, in applicazione dell'allegato 2 del citato contratto collettivo integrativo di amministrazione triennio 2023-2025;

DECRETA

Articolo 1 (Posti disponibili a concorso)

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 11 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area degli assistenti, famiglia professionale amministrativo gestionale, del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii, iscritti negli elenchi di collocamento mirato di cui all'articolo 8 della medesima legge e in possesso dello stato di disoccupazione.

Sono esclusi i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo 2 (Profilo professionale)

La figura professionale ricercata dovrà svolgere attività di supporto amministrativo per le esigenze delle sedi centrali del Ministero, con particolare riguardo a:

- predisposizione e redazione di atti e documenti relativi a procedimenti e processi amministrativi di competenza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, verbali, provvedimenti, comunicazioni e note descrittive;
- raccolta ed elaborazione dati e informazioni, anche mediante l'utilizzo di applicativi e database informatici, e predisposizione di report connessi;
- rapporti con utenza interna/esterna nell'ambito dei servizi erogati dal Ministero.

Sono richieste conoscenze e competenze nei seguenti ambiti:

- principi dell'azione amministrativa e procedimento amministrativo;
- elementi di normativa in materia di trasparenza, privacy e prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni e diritto di accesso;
- organizzazione e funzionamento del Ministero della salute, nonché degli enti, istituti ed agenzie facenti parte del Servizio sanitario nazionale.

Sono altresì richieste:

- (a) conoscenza della lingua inglese (livello base);
- (b) conoscenze e competenze digitali (livello base) relativamente a: pacchetto Office365; posta elettronica; Internet e principali social network;
- (c) conoscenze e capacità logico-tecniche e comportamentali, incluse quelle relazionali.

La figura professionale opererà nell'ambito dei livelli di autonomia e responsabilità riconducibili alla categoria di inquadramento contrattuale secondo quanto previsto dal CCNL vigente del Comparto Funzioni centrali.

Articolo 3 (Requisiti generali e specifici di ammissione)

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonché al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.

REQUISITI GENERALI:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di altro Stato

membro dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'articolo 38 del d. lgs. n. 165/2001 sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

b) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni previste per il profilo professionale messo a concorso, compatibilmente con la propria disabilità. Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica preventiva;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. n. 3 del 1957;

f) non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dall'assunzione in servizio o siano causa di destituzione da impieghi presso pubbliche amministrazioni;

g) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti tenuti al rispetto dell'obbligo);

h) non aver superato l'età prevista dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio;

i) conoscenza della lingua inglese (livello base);

l) conoscenze e competenze digitali (livello base) relativamente a: pacchetto Office365; posta elettronica; Internet e principali social network;

m) conoscenze e capacità logico-tecniche e comportamentali, incluse quelle relazionali.

REQUISITI SPECIFICI:

n) possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

I candidati in possesso di un titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza relativamente alla presente procedura.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente articolo determina l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale, potrà stabilire, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione, nonché la mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente bando.

La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'eventuale irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

o) appartenenza ad una delle seguenti categorie di disabili previste dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.:

1. persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% - accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità;
2. persone nelle condizioni di cui all'art.1, comma 1 della legge 12 giugno 1984, n.222 ovvero persone assicurate la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità, difetto fisico o mentale a meno di un terzo;
3. persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
4. persone non vedenti o sorde, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio 1970, n. 381, come successivamente modificate;
5. persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

p) iscrizione negli appositi elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.

Articolo 4

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

Il presente bando è pubblicato sul Portale "inPA" - disponibile all'indirizzo internet: <<https://www.inpa.gov.it>> - e sul sito ufficiale del Ministero della salute – sezione Concorsi.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro il termine perentorio delle ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Portale "inPA", autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo: <<https://www.inpa.gov.it>> - previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

Sono considerate irricevibili le domande di ammissione al concorso prodotte con modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.) da quelle previste nel presente articolo o compilate in modo difforme o incompleto.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23:59:59 del giorno successivo non festivo.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “inPA” che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione.

In caso di annullamento della domanda di partecipazione già inviata, il candidato è tenuto a ripresentarla, entro il termine perentorio di presentazione della domanda, effettuando una nuova compilazione ed un nuovo invio. Le domande di partecipazione al concorso annullate non sono prese in considerazione ai fini della selezione.

Fino alla scadenza del termine per la presentazione, la domanda può essere modificata ed integrata. Sarà tenuta in considerazione solo l’ultima domanda presentata in ordine di tempo.

La candidatura è comunque visualizzabile e modificabile, fino al termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, nell’area riservata del candidato.

I dati dichiarati nella piattaforma di presentazione delle domande sono autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

In caso di malfunzionamento parziale o totale del portale “inPA” accertato dal Ministero della salute, che impedisca l’utilizzazione dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o degli allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato in misura corrispondente alla durata del malfunzionamento, di tale eventualità è dato apposito avviso sul Portale del reclutamento e sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Articolo 5 (Contenuto della domanda)

Nella domanda di partecipazione, i candidati, a pena di esclusione dalla procedura, dichiarano, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, il codice fiscale;
- b) l’indirizzo di residenza, con l’esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata personale presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- c) la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) il godimento dei diritti civili e politici;
- f) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni previste per il profilo professionale messo a concorso, compatibilmente con la propria disabilità;
- g) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. In caso contrario occorre indicare le eventuali condanne penali riportate, nonché eventuali procedimenti penali pendenti o procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- h) di non essere stati destituiti, dispensati, o licenziati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale per aver

conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- i)** la posizione nei confronti degli obblighi di leva militare, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
- l)** di non aver superato l'età prevista dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio;
- m)** di appartenere alle categorie dei soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., con specifica indicazione della categoria e della percentuale di invalidità, allegando la relativa documentazione;
- n)** di essere iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., indicando altresì la sede di iscrizione;
- o)** il possesso del titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione, con l'indicazione della data di conseguimento, della sede e della denominazione completa dell'Istituto o degli Istituti in cui il titolo stesso è stato conseguito (per i titoli di studio conseguiti all'estero, indicare gli estremi del provvedimento di dichiarazione dell'equivalenza ovvero della relativa istanza);
- p)** gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza, a parità di merito, di cui all'art. 12 del presente bando. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non sono presi in considerazione per la formazione della graduatoria finale;
- q)** di accettare quanto previsto dal presente bando di concorso e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
- r)** per i candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992: indicazione del tipo di ausilio necessario in relazione al proprio handicap e/o all'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della normativa vigente, comprovata da apposito certificato rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica;
- s)** l'eventuale condizione di soggetti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento e la richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari, che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.

In relazione a quanto previsto dalla lettera r), la condizione di portatore di handicap e la richiesta di ausilio e/o di tempi aggiuntivi devono essere debitamente certificate dalla ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica competente ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992, con esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle prove concorsuali da svolgere.

In relazione a quanto previsto dalla lettera s), si precisa che possono essere ammessi a titolo compensativo i seguenti strumenti: programmi di videoscrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; la calcolatrice nei casi di discalculia; ogni altro ausilio giudicato idoneo dalla commissione esaminatrice.

I soggetti con DSA possono presentare richiesta di sostituire la prova scritta con una prova orale all'indirizzo PEC dpob@postacert.sanita.it, fino a 10 giorni prima della data della prova scritta.

Entro lo stesso termine e con le medesime modalità, devono essere comunicate gravi limitazioni fisiche che comportino la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi.

La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata, a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova.

Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap ai sensi del precedente punto r), o sulla condizione del soggetto con DSA di cui al punto s), deve essere allegata alla domanda di concorso nell'apposita sezione "allegati" disponibile sul portale "inPA".

La Commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a proprio giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente, senza

pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura, anche tenuto conto delle valutazioni dell'Ufficio competente per la Sicurezza e salute dei lavoratori della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio.

Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio online ed il pagamento del contributo di segreteria.

Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di partecipazione i candidati utilizzano, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito form di assistenza presente sul Portale "inPA". **Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.**

A norma dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Ministero può effettuare, in qualunque momento, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.

Articolo 6 (Diritto di segreteria)

Per la partecipazione al concorso è dovuto, a pena di esclusione, la quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) da versare secondo le indicazioni riportate sul Portale "inPA".

Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine per la presentazione della domanda di concorso.

Il contributo non è rimborsabile.

Articolo 7 (Commissione esaminatrice)

Con provvedimento del Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio sarà nominata la Commissione esaminatrice composta da 3 esperti nelle materie oggetto del concorso secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità, prevenzione del fenomeno della corruzione e pari opportunità ai sensi dagli artt. 35, 35bis e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Presidente ed i membri della Commissione potranno essere scelti anche tra il personale in quiescenza, qualora il collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del presente bando.

Le funzioni di segretario saranno svolte da personale dell'Area dei funzionari in servizio presso il Ministero della salute.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti di comprovata esperienza nella lingua inglese, nell'informatica, nonché nella valutazione delle conoscenze e delle capacità tecniche comportamentali.

La commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali.

La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Articolo 8 (Procedura concorsuale)

La procedura è articolata nelle seguenti fasi concorsuali:

- a) una eventuale prova preselettiva che si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
- b) una prova scritta che si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
- c) una prova orale che potrà essere svolta in videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La votazione complessiva di ciascun candidato consiste nella somma della votazione conseguita nella prova scritta e nella votazione conseguita nella prova orale.

Articolo 9 (Prova preselettiva)

In relazione al numero di domande pervenute, si fa riserva di effettuare una prova preselettiva, articolata in quesiti a risposta multipla afferenti agli ambiti di cui all'articolo 2.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80 % non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista, fermo restando l'obbligo di inviare la documentazione prevista dall'articolo 5 del presente bando.

Con avviso pubblicato sul portale "InPA" nonché sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it saranno date le comunicazioni riguardo alle modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova preselettiva senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso.

Articolo 10 (Prova scritta)

La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti a risposta aperta o a risposta multipla, volta a verificare le conoscenze e le competenze indicate all'articolo 2, del presente bando e ritenute necessarie per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni richieste.

Nell'ambito dei quesiti sottoposti, sarà accertato altresì il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico - comportamentali coerenti con la natura dell'impiego per il profilo richiesto, tra cui in particolare:

- a) capacità di collaborare nell'attività dell'ufficio e di identificare le priorità di intervento per il miglioramento dei servizi;
- b) capacità di lavorare in gruppo;
- c) orientamento al risultato.

La prova scritta si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

La correzione della prova da parte della Commissione potrà avvenire con l'utilizzo di strumenti digitali e con modalità che assicurino in ogni caso l'anonimato del candidato.

Durante la prova, i candidati non possono disporre di carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici.

In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso. I candidati saranno informati del giorno, dell'ora e delle modalità in cui si svolgerà la prova scritta con apposito avviso pubblicato sul portale "inPA" e sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi" almeno quindici giorni prima della data stabilita per la prova stessa. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

L'esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi" e sul portale "inPA".

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta nei giorni e nella sede stabilita, qualunque sia la motivazione, saranno esclusi dalla procedura, ferme restando le misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che siano impossibilitate a rispettare il calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, sarà assicurata la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso.

Articolo 11 (Prova orale)

Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà data comunicazione almeno quindici giorni prima dello svolgimento della stessa, con indicazione della data, del luogo e dell'ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla.

La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati su uno o più ambiti di cui all'articolo 2.

La prova orale è valutata in trentesimi, e si intende superata con una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi).

La prova orale potrà essere svolta in videoconferenza garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le sedute dell'esame orale del concorso sono pubbliche.

Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni seduta d'esame sul portale "inPA".

Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che siano impossibilitate a rispettare il calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso.

Articolo 12

(Titoli di preferenza, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale)

La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, data dalla somma del punteggio conseguito alla prova scritta al punteggio conseguito alla prova orale.

Secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., a parità di titoli e di merito, costituisce titolo preferenziale, da applicarsi in via prioritaria, *"l'attività prestata da atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato per un periodo non inferiore a tre anni"*.

In via secondaria, in caso di parità di titoli e di merito, si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/1994, relativamente ai titoli di preferenza e precedenza già dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

In particolare, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- p) minore età anagrafica.

Con specifico avviso, che verrà pubblicato da questa Amministrazione sul Portale inPA immediatamente dopo lo svolgimento delle prove orali, verrà indicato il termine perentorio entro il quale i concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno inviare la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda.

Dalla documentazione prodotta deve risultare che i titoli di preferenza, espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.

L'Amministrazione, tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza posseduti dai candidati, formula la graduatoria finale.

Tale graduatoria sarà approvata con decreto del Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio che provvederà, previo riconoscimento di regolarità degli atti della Commissione, alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso.

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet del Ministero della salute e sul portale "inPA". Dalla pubblicazione su "inPA" e sul sito istituzionale decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Articolo 13

(Accertamento del possesso dei requisiti e assunzione dei vincitori)

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro nel rispetto della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione. Coloro che non si presentino, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dal Ministero della salute, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio saranno considerati rinunciari.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994, prima di procedere all'assunzione, i vincitori saranno sottoposti alla visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

I vincitori del concorso saranno assunti in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inquadramento di cui all'articolo 1, presso le sedi centrali del Ministero della salute.

L'assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova pari a quattro mesi di servizio effettivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene computato come servizio di ruolo effettivo. Ove l'esito sia sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal giorno di effettivo inizio del servizio ed è sospeso durante le assenze per malattia e negli altri casi previsti dalla legge e dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022.

All'atto dell'accettazione dell'assunzione, i candidati vincitori assumeranno l'impegno ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 – serie generale, il Codice di comportamento del Ministero della Salute approvato con Decreto Ministeriale in data 6 marzo 2015 e il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022. A norma dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Ministero potrà effettuare, in qualunque momento, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.

Articolo 14 **(Informativa dati personali)**

Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare"), tratta i dati personali relativi al presente bando (di seguito, il "bando di concorso") in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD") e, ai sensi dell'art. 12 dell'RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell'RGPD in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro.

Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale "inPA" sono presenti sul sito istituzionale del ministero della salute al seguente link: https://www.salute.gov.it/portale/p5_0.jsp?id=51.

I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al bando di concorso.

La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decretollegge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, bando di concorso), ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.

Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente concorso.

Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da: a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare; b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD; c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando di concorso all'esito della relativa procedura.

I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.

Salvo quanto previsto nell'informativa privacy del Portale "inPA", i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di concorso. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati

personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.

Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall'articolo 2, del bando di concorso, rubricato "Requisiti per l'ammissione"), ai sensi dell'articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell'art. 10, del RGPD.

Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (DPO) sono disponibili sul sito istituzionale, al link sopra richiamato: https://www.salute.gov.it/portale/p5_0.jsp?id=51.

L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare.

L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Articolo 15 **(Forme di pubblicità e norme di salvaguardia)**

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it, sezione "Concorsi" nonché sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo internet: [«https://www.inpa.gov.it»](https://www.inpa.gov.it).

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente bando.

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che per le richieste di accesso agli atti, gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'art. 3, comma 1 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul portale inPA.

Il Ministero della salute si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura concorsuale a proprio insindacabile giudizio e senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei concorsi pubblici.

Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via amministrativa, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio, entro 60 giorni dalla stessa data.

Roma, 6 marzo 2024

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to dott. Giuseppe CELOTTO